RINNOVO DELLE CONVENZIONI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO INCARICATI DELLA DISTRIBUZIONE DEI VALORI BOLLATI AI RIVENDITORI SECONDARI

Art. 4 (Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie)

Il Monte dei Paschi di Siena continuera' a mantenere in Siena, a proprie spese, un magazzino compartimentale di valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi. Resta fissata in L. 1.500 milioni la scorta dei valori bollati di cui il magazzino suddetto e' stato gia' dotato giusta ministeriale 1 luglio 1949, n. 151.489. Tale dotazione dovra' risultare da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti. L'ammontare della detta dotazione potra' essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento dei prelievi di valori bollati effettuati dall'Istituto.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre 1950, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari
Estremi	Legge 16 dicembre 1950, n. 1022
Partizione	Proroga convenzione distribuzione valori bollati rivenditori nelle Venezie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/rinnovo-delle-convenzioni-con-gli-istituti-di-credito-incaricati/proroga-convenzione-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it